

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA – VIA GREGORIO ALLEGRI, 14
CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 14/C (2002/2003)

Si dà atto che la Commissione d'Appello Federale,
nella riunione tenutasi in Roma il 18 novembre 2002,
ha adottato le seguenti decisioni:

Collegio composto dai Sigg.ri:

Martellino Dr. Cesare - Presidente; Barbieri Dr. Vincenzo, D'Ippolito Dr. Adelchi, Torri Dr. Ettore,
Prof. De Cristofaro Marco - Componenti; Bravi Dr. Carlo - Rappresentante dell'A.I.A.; Segretario:
Metitieri Dr. Antonio.

1 - APPELLO DELL'U.S. ADRIESE AVVERSO L'ANNULLAMENTO DEL TESSERAMENTO DEL CALCIATORE PENSOVECCHIO ANTONIO IN PROPRIO FAVORE (Delibera della Commissione Tesseramenti Com. Uff. n. 3/D Riunione del 25.7.2002)

La C.A.F. dichiara inammissibile l'appello come innanzi proposto dall'U.S. Adriese di Adria (Rovigo)
ex art. 29 comma 5 C.G.S., per omesso invio di copia dei motivi alla controparte. Ordina incamerarsi la
relativa tassa.

.....

2 - APPELLO DELL'A.C. PONTE CALCIO AVVERSO LA SANZIONE DELL'INIBIZIONE PER ANNI 1 E MESI 6, INFLITTA, A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL PRESIDENTE DEL COMITATO REGIONALE TOSCANA, AL SIG. DI VITA MAICO, PRESIDENTE DELLA SOCIETÀ RECLAMANTE (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Toscana Com. Uff. n. 14 del 17.10.2002)

La C.A.F. respinge l'appello come innanzi proposto dall'A.C. Ponte Calcio di Ponte Buggianese
(Pistoia) ed ordina incamerarsi la tassa versata.

.....

3/4 – APPELLI DEL SIG. BALDESCHI LIBERO E DELLA POL. OSPEDALIERI CALCIO AVVERSO LE SANZIONI RISPETTIVAMENTE DELL'INIBIZIONE DI ANNI 1 E DELL'AMMENDA DI € 1.000,00, INFLITTE A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Toscana Com. Uff. n. 14 del 17.10.2002)

La C.A.F., riuniti gli appelli come innanzi proposti dal Sig. Baldeschi Libero e dalla Pol. Ospedaliera Calcio di Pisa, così decide:

- dichiara inammissibile quello inerente la sanzione dell'ammenda inflitta alla Società perché sottoscritto da Presidente inibito;
- respinge quello inerente la sanzione dell'inibizione per anni 1 e mesi 6 inflitta al Presidente, Sig. Baldeschi Libero.
- ordina incamerarsi le relative tasse.

.....

Collegio composto dai Sigg.ri:

Martellino Dr. Cesare - Presidente; Barbieri Dr. Vincenzo, D'Ippolito Dr. Adelchi, Artico Avv. Sergio, Giubilaro Dr. Aldo, - Componenti; Bravi Dr. Carlo - Rappresentante dell'A.I.A.; Segretario: Metitieri Dr. Antonio.

5 – APPELLO DELL'A.P. SPORTING CLUB SANT'ELIA AVVERSO DECISIONI MERITO GARA FORMIA 1905/SPORTING CLUB SANT'ELIA DEL 29.9.2002 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Lazio Com. Uff. n. 18 del 17.10.2002)

La C.A.F. respinge l'appello come innanzi proposto dall'A.P. Sporting Club Sant'Elia di Sant'Elia Fiumerapido (Frosinone) ed ordina incamerarsi la tassa versata.

.....

6 – APPELLO DEL C.G.F. RICAMBI AUTO AVVERSO DECISIONI MERITO GARA CALCIO A 5 C.G.F. RICAMBI AUTO/H.G. TORINO DEL 21.9.2002 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Piemonte Valle d'Aosta Com. Uff. n. 15 del 24.10.2002)

La C.A.F. in accoglimento dell'appello come innanzi proposto dal C.G.F. Ricambi Auto di La Loggia (Torino) annulla l'impugnata delibera, ai sensi dell'art. 33 comma 5 C.G.S., per insussistenza della dichiarata inammissibilità, con rinvio degli atti alla Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Piemonte Valle d'Aosta per l'esame di merito del reclamo stesso. Dispone la restituzione della tassa versata.

.-----.

7 – APPELLO DELL’A.S. LIBERTAS SCICLI AVVERSO DECISIONI MERITO GARA CAMPIONATO REGIONALE GIOVANISSIMI MODICA AIRONE/LIBERTAS SCICLI DEL 29.9.2002 (Delibera del Giudice Sportivo di 2° Grado presso il Comitato Regionale Sicilia Settore per l’Attività Giovanile e Scolastica Com. Uff. n. 13 del 24.10.2002)

La C.A.F. respinge l’appello come innanzi proposto dall’A.S. Libertas Scicli di Scicli (Ragusa) ed ordina incamerarsi la tassa versata.

.-----.

8 – APPELLO DEL CALCIATORE MENCHETTI OMAR AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 8 MESI, DECORRENTI DALLA DATA DELLA SOSPENSIONE CAUTELARE DISPOSTA IL 9.7.2002, INFLITTA A SEGUITO DI DEFERIMENTO DELL’UFFICIO DI PROCURA ANTIDOPING DEL C.O.N.I. (Delibera della Commissione Disciplinare presso la Lega Professionisti Serie C - Com. Uff. n. 57/C del 28.10.2002)

La C.A.F. in parziale accoglimento dell’appello come innanzi proposto dal calciatore Menchetti Omar riduce la sanzione della squalifica inflitta a tutto l’8.12.2002. Dispone la restituzione della tassa versata.

Il testo integrale della suddetta delibera sarà riportato sul fascicolo delle decisioni della C.A.F., che sarà pubblicato a cura della F.I.G.C. e rimesso agli Organi federali ed alle parti interessate.

Publicato in Roma il 19 novembre 2002

IL SEGRETARIO
Avv. Giancarlo Gentile

IL PRESIDENTE FEDERALE
dott. Franco Carraro